



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2010

CASA DI CURA OPERA MATER CHRISTI

- a) **Approvazione accordo fra i Comuni del Circolo di Roveredo e di Calanca e la Fondazione Opera Mater Christi per la partecipazione dei Comuni agli investimenti OMC.**
- b) **Approvazione convenzione fra i Comuni del Circolo di Roveredo e del Circolo di Calanca per la ripartizione della partecipazione finanziaria dei Comuni agli investimenti OMC.**
- c) **Concessione di un credito a fondo perso di Fr. 244'731.-- per la partecipazione all'investimento OMC:**
- d) **Concessione di un prestito senza interessi di Fr. 395'932.-- per la partecipazione all'investimento OMC.**

Trattanda no. 4 - Assemblea comunale straordinaria del 23.08.2010

1. Scopo

Questo messaggio ha lo scopo di illustrare in modo semplice la necessità del rinnovo della casa di cura Opera Mater Christi (OMC) come raccomandato dalla commissione case di cura del Moesano nel suo rapporto del 10 marzo 2009.

La casa di cura Opera Mater Christi che ha richiesto e ricevuto la partecipazione del cantone nella misura del 50% per il rinnovo dell'infrastruttura (costo letto) necessita inoltre la partecipazione dei comuni in ragione di un contributo pari a 2 Mio a fondo perso e di un prestito senza interessi di 3 Mio CHF della durata complessiva di 27 anni, rimborsabile con quote annuali di 150'000 CHF nel periodo 2019 / 2038.

Da sottolineare in questo ambito è il fatto che la casa di cura OMC è l'ultima casa di cura nel Cantone dei Grigioni che riceve una sovvenzione da parte del cantone perché dal 01.01.2008 l'infrastruttura delle case di cura non viene più sovvenzionata ed è completamente a carico dei comuni. La casa di cura OMC ha fatto la richiesta prima del 31.12.2007.

Per ottenere il citato sovvenzionamento da parte del Cantone la liquidazione finale dei lavori di costruzione dev'essere inoltrata al cantone entro il 31.12.2013.

2. Preambolo

2.1 La richiesta della casa di cura OMC

In data 5 giugno 2008, la regione Mesolcina è stata interpellata dalla fondazione OMC in merito alla necessità di una partecipazione finanziaria della regione alla ristrutturazione della casa di cura.

L'attuale struttura dell'OMC, nonché i cambiamenti della cura dell'anziano, rendono necessario il rinnovamento completo della casa di cura.

Senza questa ristrutturazione la casa dovrà chiudere a breve.

2.2 Istoriato della casa di cura OMC

L'attuale casa di cura OMC è stata fondata nel 1955 dal parroco Don Berbenni assieme con le suore missionarie francescane del verbo incarnato.

All'inizio serviva alla semplice cura dei malati stazionari e fungeva da ambulatorio medico per poi trasformarsi durante gli anni in una casa per anziani.

Per decenni fungeva anche da struttura alberghiera, soprattutto nell'estate, apprezzata per la cucina sana e per il basso costo da tanti turisti.

Da sempre è aggregata anche un'azienda agricola dove si coltiva frutta e verdura e si allevano maiali per la produzione di carne e di diversi salumi.

2.3 Evoluzione nella cura dell'anziano

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un profondo cambiamento nell'ambito della cura dell'anziano ed il legislatore ha emanato delle leggi basate sulla sempre più profonda conoscenza dei processi involutivi e sullo studio generale dell'anziano, con lo scopo di migliorare gli anni della terza età, soprattutto anche nelle case per anziani.

La cura di massa anonima, in strutture che assomigliano a caserme con lunghi corridoi, con stanze piccole tutte uguali e con una dotazione di personale insufficiente e senza adeguata formazione, ha fatto posto ad un concetto di cura personalizzata.

Nelle nuove case di cura l'anziano vive in un ambiente familiare, può portare i propri mobili ed altri ricordi, riesce a mantenere il suo bioritmo (ritmo della sua vita abituale) e viene sostenuto nell'autonomia, non viene quindi reso dipendente come succedeva coi vecchi metodi di cura istituzionali.

Questi cambiamenti hanno portato alla necessità di adattare l'infrastruttura ed i servizi nelle case di cura, sia in quelle vecchie che in quelle nuove.

Gli anziani vivono in unità di piccoli gruppi di persone, vengono stimolati nella loro autonomia per mantenere il più a lungo possibile indipendenti le loro funzioni della quotidianità (come vestirsi, pulirsi, mangiare) così come le capacità motorie ed anche quelle cognitive sociali.

Quindi ci troviamo davanti alla necessità di offrire, oltre alla possibilità di abitare in piccole unità, anche degli spazi di ritrovo, per il movimento, la fisioterapia e l'ergoterapia.

Non da ultimo un'istituzione moderna deve essere costruita in modo da poter permettere la sorveglianza degli utenti in modo discreto.

Alle necessità sopra menzionate si aggiunge la richiesta, da parte dell'utenza e da parte del cantone, di allestire strutture per la medicina palliativa (cura di pazienti allo stadio terminale e sostegno alle loro famiglie) e di allestire altre strutture per pazienti affetti da Alzheimer o da demenza senile. In futuro dovrebbero essere create anche le cosiddette "cliniche diurne"

Tutti questi cambiamenti richiedono assolutamente un rinnovo dell'attuale struttura della casa di cura OMC in quanto, attualmente, non riesce più ad offrire un servizio adeguato, data la sua infrastruttura obsoleta.

3. Nuova legge sugli ammalati

3.1 Nuova base della legge federale/cantonale

Un altro cambiamento messo in opera da parte del cantone a partire dal 01.01.2008 riguarda il finanziamento delle infrastrutture delle case di cura, oggi completamente a carico dei comuni.

In futuro, ogni regione del Cantone deve garantire ai suoi cittadini un determinato numero di posti letto in case di cura. Qualora il 1. gennaio 2011 non dovesse entrare in vigore la nuova Legge cantonale sul finanziamento delle cure degli anziani, i Comuni e le Regioni dovranno stipulare con la OMC un mandato di prestazioni. Inoltre, va esaminata la necessità di concludere analoghi contratti con le altre case di cura operanti nel Moesano.

Le infrastrutture saranno rinnovate tramite un fondo creato grazie a questo mandato, in quanto, per ogni giorno di degenza, viene prelevato un determinato importo, stabilito tra la regione ospedaliera e le case di cura, che nutre un fondo che finanzia un eventuale parziale o completo rinnovo di una casa per anziani della regione, se necessario.

Il legislatore cantonale regola il finanziamento della diaria. Inoltre definisce le necessità minime per una casa di cura per quello che riguarda lo spazio per utente, i servizi igienici, lo spazio in comune, le offerte minime necessarie ed il fabbisogno del personale, soprattutto quello qualificato.

Le case di cura non in regola con i suddetti criteri, **non riceveranno il permesso d'esercizio.**

3.2 Previsione e pianificazione del cantone

Da decenni assistiamo ad un invecchiamento della popolazione e soprattutto la fascia degli ultra ottantenni sta crescendo rapidamente.

E' proprio la fascia di popolazione ultra ottantenne che è importante per la pianificazione delle case di cura, perché si calcola che circa il 25% di questi anziani dovrà essere ricoverato. Grazie al

potenziamento di Spitex questa percentuale potrà essere ridotta come espresso nella pianificazione quadro cantonale per le case di cura 2010, dove è prevista una diminuzione della percentuale degli ultra ottantenni ricoverati al 22% nel 2025. D'altra parte avremo un aumento di richiesta per i posti letto nelle case di cura dovuto alla nuova legge, attualmente in consultazione, che prevede il finanziamento della fase acuta/post-acuta in tali strutture per almeno due settimane, finanziato sia dalle casse malati come anche dall'ente pubblico.

Il Cantone ha pianificato per la regione del Moesano il fabbisogno di posti letto ideale in case di cura nel modo seguente:

2007 - 124 letti
2010 - 132 letti
2015 - 144 letti
2020 - 148 letti
2025 - 150 letti

Il documento della pianificazione quadro cantonale per le case di cura 2010 può essere trovato sulla home page del Cantone dei Grigioni ed è stato pubblicato il 30 ottobre 2009.

4. Risultato dello studio della commissione "Case di cura"

Il rapporto dello studio commissionato dalla Regione Mesolcina aveva lo scopo di chiarire la situazione delle case di cura del Moesano in modo chiaro ed esaustivo, per permettere una giusta valutazione da parte dei comuni della Regione Mesolcina e facilitarne la rispettiva decisione riguardante il rinnovo della casa di cura OMC.

4.1 Metodo di lavoro della commissione

Finora non esisteva una pianificazione pubblica del settore delle case di cura in quanto solo la casa di cura di Mesocco è pubblica e viene gestita dai comuni di Lostallo, Soazza e Mesocco. Le altre case di cura sono fondazioni miste (OMC ed Immacolata) o società anonima (Residenza delle Rose).

La commissione ha preso atto dell'offerta esistente ed ha sviluppato quattro scenari che non vengono discussi in dettaglio in questo messaggio.

La commissione ha cercato la miglior soluzione per garantire una cura ottimale per i nostri anziani, integrando le nuove richieste del legislatore ed il fabbisogno di letti previsti nella pianificazione del cantone.

4.2 Raccomandazione della commissione

Dopo attenta e approfondita valutazione, nella seduta del 10 marzo 2009, la commissione case di cura del Moesano ha votato all'unanimità il sostegno al rinnovo della casa di cura OMC per i seguenti motivi:

- La nuova struttura corrisponde ai criteri più avanzati nella cura dell'anziano e ci permette di soddisfare i parametri della legislazione attuale, segnatamente le imposizioni dell'ordinanza sulla legge dell'igiene pubblica del 18 dicembre 2008 e le sue future applicazioni, ecc.
- Il costo della struttura è sussidiato dal Cantone in ragione del 50% di ogni costo letto (circa Fr. 7 Mio).
- Un punto importante nella decisione della commissione per l'investimento nella OMC è l'alta qualità della cura finora offerta, l'apertura verso le innovazioni e l'apertura al dialogo con l'ente pubblico per la gestione futura.
- Mantenimento di una struttura meritevole e salvaguardia dei posti di lavoro

5. Accordo tra la Regione Mesolcina e l'OMC

5.1 Forma giuridica e partecipazione dei comuni

La casa di cura OMC è una fondazione mista, la forma giuridica più praticata nella gestione delle case per anziani nel Cantone dei Grigioni. La fondazione OMC ha accettato la partecipazione di due rappresentanti dell'ente pubblico nel proprio consiglio di fondazione.

5.2. Finanziamento

Cantone, fondo perso	Fr. 7'000'000
Comuni, fondo perso	Fr. 2'000'000
Fondazione, prestito Comuni senza interessi	Fr. 3'000'000
Fondazione, ipoteca bancaria	Fr. 7'500'000
Fabbisogno complessivo	Fr. 19'500'000

6. Tabella distribuzione dei costi

		Investimento a fondo perso (2.0 Mio)		Prestito senza interessi (3.0 Mio)	
		Fr	%	Fr	%
Circolo Roveredo	Roveredo	673'151.00	33.66%	1'118'568.00	37.29%
	San Vittore	244'731.00	12.24%	395'932.00	13.20%
	Cama	174'305.00	8.72%	277'141.00	9.24%
	Grono	513'703.00	25.69%	712'273.00	23.74%
	Leggia	89'396.00	4.47%	49'583.00	1.65%
	Verdabbio	48'885.00	2.44%	65'589.00	2.19%
		1'694'171.00	84.71%	2'619'086.00	87.30%
Circolo Calanca	Rossa	25'306.00	1.27%	58'280.00	1.94%
	Buseno	22'494.00	1.12%	51'804.00	1.73%
	Castaneda	46'808.00	2.34%	107'799.00	3.59%
	Sta Maria	23'652.00	1.18%	54'471.00	1.82%
	Salma	7'443.00	0.37%	17'141.00	0.57%
	Cauco	7'443.00	0.37%	17'141.00	0.57%
	Arvigo	19'683.00	0.98%	45'329.00	1.51%
	Braggio	12'570.00	0.63%	28'949.00	0.96%
	Circolo Calanca	140'430.00	7.02%	0.00	0.00%
		305'829.00	15.29%	380'914.00	12.70%
	2'000'000.00	100.00%	3'000'000.00	100.00%	

7. Conclusioni

Il Consiglio di direzione della Regione Mesolcina, la commissione case di cura del Moesano ed il gruppo di lavoro (tre sindaci del circolo di Roveredo, due membri del comitato della Regione Mesolcina) ed i municipi raccomandano agli aventi diritto di voto del circolo di Roveredo e della Calanca di accettare il rispettivo credito per assicurarsi in futuro una cura adeguata dei nostri anziani che devono essere ricoverati presso una casa di cura.

La necessità di una nuova casa di cura è data per soddisfare il fabbisogno attuale e futuro di posti letto e le nuove esigenze nella cura dell'anziano.

Va considerato che si tratta dell'ultima possibilità di sussidio cantonale per una casa di cura nel Cantone dei Grigioni.

Qualora ci fossero dei Comuni che non accettassero la propria quota-parte del credito, la chiave di ripartizione per gli altri Comuni cambierebbe. Se i restanti Comuni non riuscissero a sopportare il maggior costo il progetto verrebbe a cadere.

Inoltre va sottolineato che ogni comune che vota NO deve assicurarsi i suoi posti letto previsti dal quadro cantonale presso un'altra casa di cura.


Il Municipio invita l'Assemblea a voler risolvere:

- a) L'accordo fra i Comuni del Circolo di Roveredo e di Calanca e la Fondazione Opera Mater Christi per la partecipazione dei Comuni agli investimenti OMC è approvato.
- b) La convenzione fra i Comuni del Circolo di Roveredo e del Circolo di Calanca per la ripartizione della partecipazione finanziaria dei Comuni agli investimenti OMC è approvata.
- c) Il credito a fondo perso di Fr. 244'731.-- per la partecipazione all'investimento OMC è concesso.
- d) Il prestito senza interessi di Fr. 395'932.-- per la partecipazione all'investimento OMC è concesso.
- e) Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere un prestito presso un istituto bancario.
- f) La spesa sarà ascrivita al conto investimenti.

Con stima.

Il Sindaco:
S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
R. Frizzo

San Vittore, 3 agosto 2010/rf

ACCORDO

Tra

I Comuni del Circolo di Calanca e i Comuni del Circolo di Roveredo, ossia:

- Comune di Arvigo, 6543 Arvigo,
- Comune di Braggio, 6544 Braggio,
- Comune di Buseno, 6542 Buseno
- Comune di Castaneda, 6540 Castaneda,
- Comune di Cauco, 6546 Cauco,
- Comune di Rossa, 6548 Rossa,
- Comune di Selma, 6545 Selma
- Comune di Sta. Maria, 6541 Sta. Maria
- Comune di Cama, 6557 Cama,
- Comune di Grono, 6537 Grono,
- Comune di Leggia, 6556 Leggia,
- Comune di Roveredo, 6535 Roveredo,
- Comune di San Vittore, 6534 San Vittore,
- Comune di Verdabbio, 6538 Verdabbio,

(in seguito “Comuni”),

e

la **Fondazione Opera Mater Christi**, 6537 Grono,

(in seguito “Fondazione”),

concernente:

- la partecipazione dei Comuni agli investimenti per la nuova costruzione di una casa per anziani e di cura sui fondi n. 473, 481, 485, 507, 508 e 509, piano 7, RF di Grono,

A) Premesso che:

- la Fondazione Opera Mater Christi è una fondazione sia ecclesiastica sia civile ordinaria con sede a Grono. La Fondazione si prefigge quale scopo la gestione di una casa per anziani e di cura che offre assistenza a persone attinenti o domiciliate nel Cantone dei Grigioni – altre non escluse se le contingenze lo permettono – senza distinzione di religione, nazionalità, età e sesso,

- i fondi e gli edifici utilizzati attualmente per la gestione della Casa di cura Opera Mater Christi appartengono alla Fondazione.

Più precisamente si tratta dei seguenti fondi: 473, 481, 485, 507, 508 e 509, piano 7, RF di Grono,

- la casa per anziani e di cura è stata costruita a tappe a partire dal 1945 ed è stata oggetto di un importante rinnovo durante gli anni ottanta,
- l'attuale offerta logistica della Casa di cura Opera Mater Christi non corrisponde più alle aspettative e alle esigenze attuali. In generale lo stato della casa per anziani e di cura richiede un rinnovo totale. In particolare va segnalato l'esiguo numero di camere singole, la carenza di camere con doccia e la ristrettezza delle camere e degli spazi in generale. Inoltre la ripartizione degli spazi su due ali e quattro piani rende molto difficoltoso e inefficiente il servizio da parte del personale,
- la Fondazione dispone di un'autorizzazione di esercizio per l'offerta di un servizio stazionario per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane ai sensi degli art. 28a e ss. della legge sull'igiene pubblica,
- nella pianificazione dei servizi per la cura e l'assistenza stazionarie di pazienti lungodegenti e persone anziane del Cantone dei Grigioni (inerente la regione ospedaliera di Mesolcina e Calanca) la Casa di cura Opera Mater Christi è inserita quale servizio stazionario per la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e persone anziane con 40 posti letto sino al 2012, e 50 a decorrere dalla messa in esercizio della nuova casa per anziani e di cura,
- il 29 marzo / 12 dicembre 2007 la Fondazione ha inoltrato al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei Grigioni una richiesta d'autorizzazione di massima volta ad ottenere il sussidiamento della costruzione di una nuova casa per anziani e di cura sugli stessi fondi su cui sorge l'attuale. L'autorizzazione preliminare è stata concessa dal Dipartimento con scritto 30 gennaio 2008,
- la nuova costruzione interesserà unicamente lo spazio dell'attuale ala a valle e del corpo di collegamento che verranno sostituiti, risparmiando per contro completamente l'ala a monte che non fa parte del progetto di ricostruzione,
- il 25 novembre 2009, a conclusione di un concorso d'architettura la Fondazione ha conferito l'incarico di progettazione di una nuova casa per anziani e di cura alla comunità di lavoro degli studi d'architettura Mario Campi e Associati, Lugano e Pellegrini & Partners, Bellinzona,
- il 6 febbraio 2010 la Fondazione ha stanziato un credito di fr. 400'000.- per l'allestimento del progetto preliminare,
- in base al preventivo di massima (allegato al presente accordo quale doc. 1) la costruzione della nuova casa per anziani e di cura comporta costi per fr. 18'000'000.- + IVA. Il contributo cantonale (sussidio agli investimenti in base all'art. 49c della legge sulla cura degli ammalati) ammonta al 50% dei costi riconosciuti. Verrà fissato dal Governo

cantonale in base al preventivo definitivo da allestire con il progetto esecutivo. In base alle stime della Fondazione il contributo del Cantone dei Grigioni ammonterà a fr. 7 milioni,

- la Fondazione, tramite crediti bancari garantisce il finanziamento in ragione di almeno fr. 7.5 milioni. Per la rimanenza, ossia fr. 5 milioni, è stata inoltrata in data 24 febbraio 2010 una richiesta formale di cofinanziamento degli investimenti ai Comuni di Mesolcina e Calanca interessati dal progetto,
- il progetto comprende una costruzione strutturata su quattro piani. Al primo e al secondo piano troveranno posto 36 camere singole e 4 camere doppie. Al piano terreno è previsto uno spazio modulabile per 6 ospiti affetti da gravi malattie neurodegenerative (in particolare morbo di Alzheimer e demenza senile). Complessivamente la nuova casa per anziani e di cura disporrà quindi di 50 posti letto. Sempre al piano terreno sarà ubicata una struttura diurna con relativo giardino protetto a beneficio di ospiti affetti da leggere e medie malattie neurodegenerative. Allo stesso piano e al piano interrato sono invece previsti gli spazi di uso comune per gli ospiti e i loro familiari, oltre ai servizi a scopo di cura come l'ergoterapia e la fisioterapia e i locali adibiti a servizio, come la cucina e i locali amministrativi,
- le parti intendono regolare la partecipazione finanziaria dei Comuni all'investimento necessario alla costruzione della nuova casa per anziani e di cura e definire l'incarico all'Opera Mater Christi di offrire prestazioni di cura e di assistenza stazionarie a pazienti lungodegenti e persone anziane,
- il presente accordo si basa sull'art. 39 della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal), sugli art. 20 e 21 della legge cantonale sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA, C.S. 506.000) e sull'art. 11 dell'ordinanza della LCA. Per quanto attiene il finanziamento della nuova casa per anziani e di cura fa stato la disposizione transitoria dell'art. 49c LCA.

B) Le parti convengono:

1. Impegno a realizzare la nuova casa per anziani e di cura

La Fondazione si impegna a realizzare il progetto di nuova costruzione della casa per anziani e di cura citata nella premesse così come al progetto preliminare del 28 maggio 2010, allegato al presente contratto quale doc. 2 e al preventivo del allegato quale doc. 1.

La Fondazione si impegna a non aumentare il numero di posti letto della casa per anziani e di cura (50 posti letto) senza il consenso dei Comuni. Resta riservato il caso di un aumento dei posti letto assegnati alla casa per anziani e di cura nell'ambito della pianificazione dei servizi per la cura e l'assistenza stazionarie di pazienti lungodegenti e persone anziane del Cantone dei Grigioni inerente le regioni di Mesolcina e Calanca.

2. Partecipazione finanziaria dei Comuni

I Comuni si impegnano a partecipare al finanziamento con un contributo “a fondo perso” e un prestito senza interessi:

- a) il contributo forfettario “a fondo perso” ammonterà a fr. 2 milioni,
- b) il prestito senza interessi ammonterà a fr. 3 milioni.

La partecipazione finanziaria dei Comuni soggiace alla condizione che il Cantone dei Grigioni e la Fondazione garantiscano e forniscano la quota di finanziamento necessaria a coprire i costi d’investimento risultante dalla stima dei costi e dalle partecipazioni a loro carico di cui alle premesse.

3. Modalità di versamento dei contributi dei Comuni

La partecipazione finanziaria dei Comuni per complessivi fr. 5'000'000.- dovrà essere versata alle seguenti scadenze:

- entro il 30.06.2011 fr. 1 milione,
- entro il 31.12.2011 fr. 1 milione,
- entro il 30.06.2012 fr. 1 milione,
- entro il 31.12.2012 fr. 1 milione,
- entro il 30.06.2013 fr. 1 milione,

a condizione che l’edificazione avanzi secondo programma.

4. Obblighi della Fondazione

La Fondazione si impegna:

- 4.1. a realizzare il progetto così come illustrato nel progetto preliminare del 28 maggio 2010 allegato al presente contratto quale doc. 2,
- 4.2. a terminare la costruzione e a presentare la liquidazione finale al Cantone dei Grigioni in modo tale da ossequiare i termini per ottenere il sussidiamento dei costi d’investimento riconosciuti, fissato dall’art. 49c LCA al 31 dicembre 2013,
- 4.3. a realizzare la costruzione secondo le regole dell’arte e le disposizioni dell’autorità cantonale competente,
- 4.4. ad applicare per tutte le commesse inerenti gli investimenti la legislazione cantonale sugli appalti pubblici, in particolare le procedure d’aggiudicazione ivi previste in funzione dei valori soglia,

- 4.5. a stipulare per tutta la durata della costruzione un'assicurazione contro l'incendio e i danni della natura, un'assicurazione responsabilità civile del committente per danni a terzi e un'assicurazione lavori di costruzione,
- 4.6. a nominare nella commissione edilizia della Fondazione che seguirà l'edificazione della casa per anziani e di cura un rappresentante dei Comuni proposto dagli stessi.

5. Rimborso del prestito senza interessi

Il prestito senza interessi dovrà essere rimborsato ai Comuni tramite il pagamento di fr. 150'000.- l'anno per una durata di 20 anni, la prima volta nel 2019. Tali pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno. In caso di ritardo nel pagamento verrà conteggiato un interesse di mora del 5%.

La Fondazione non potrà compensare il rimborso con eventuali pretese che ritenesse di poter vantare nei confronti dei Comuni.

In caso di ritardo nel pagamento superiore a 12 mesi, e dopo sollecito scritto di pagamento da parte dei Comuni con fissazione di un termine ultimo di 30 giorni, i Comuni potranno chiedere la restituzione dell'intero importo residuo del prestito, tramite pagamento da effettuarsi entro 6 mesi.

6. Garanzie

La Fondazione si impegna a costituire una cartella ipotecaria al portatore di fr. 5 milioni, gravante in modo collettivo i fondi citati nelle premesse, di rango immediatamente successivo alle ipoteche necessarie a garantire il mutuo concesso alla Fondazione per il finanziamento dell'edificazione della nuova costruzione. Tale cartella dovrà essere consegnata ai Comuni, e per essi alla Regione Mesolcina, entro il 31.12.2013. Tale cartella viene ceduta ai Comuni quale pegno in garanzia della restituzione del prestito senza interessi e, nel caso di disdetta da parte della Fondazione, del contributo a fondo perso.

7. Incarico

I Comuni incaricano la Fondazione, che se ne assume l'obbligo, di fornire e offrire prestazioni di cura e di assistenza ai sensi della legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (legge sulla cura degli ammalati, LCA, C.S. 506.000) per servizi stazionari, la cura e l'assistenza di pazienti lungodegenti e di persone anziane.

8. Entità delle prestazioni

La Fondazione offre tramite la Casa di cura Opera Mater Christi a Grono cure stazionarie e assistenza per pazienti lungodegenti e per persone anziane.

La Casa di cura Opera Mater Christi è tenuta a soddisfare per tutta la durata del presente accordo le premesse e le condizioni legali per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio ai sensi degli art. 28a e ss. della legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni.

La Fondazione si impegna a riservare per i Comuni 50 posti letto destinati alle persone con domicilio nei Comuni. Possono pure essere accolte persone provenienti da altri Comuni e Cantoni se le contingenze lo permettono.

La Fondazione si impegna a fornire le seguenti prestazioni:

a) Assistenza e cure sanitarie

A partire dalla messa in esercizio della nuova casa per anziani e di cura, la messa a disposizione, a favore delle persone bisognose di cura e di assistenza provenienti dai Comuni, di 50 posti letto (cioè l'integralità delle prestazioni di cura e assistenza stazionaria offerte dalla casa per anziani e di cura) in esercizio 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. La dispensa di cura e di assistenza necessarie per gli ospiti conformemente ai criteri di qualità fissati dalla legge e dall'autorizzazione d'esercizio. L'impegno ad offrire cure e assistenza improntate alle esigenze individuali (e per quanto possibile alle aspettative) degli ospiti degenti e a migliorarne e verificarne costantemente la qualità.

b) Pazienti affetti da malattie neurodegenerative

L'assistenza integrata e le cure a persone affette da malattie neurodegenerative (in particolare morbo di Alzheimer e demenza senile). La Fondazione, che oggi è in grado di offrire questa prestazione di cura in modo solo parziale, si impegna, entro il 31.12.2013, ad offrirla integralmente nel proprio concetto di gestione della casa per anziani e di cura e ad ottenere per questa prestazione di cura l'autorizzazione d'esercizio per un numero di 6 posti letto per casi gravi (compresi nei 50 di cui sopra) e una struttura giornaliera per dieci casi leggeri e medi.

c) Cura acuta e transitoria (post ospedaliera)

La cura e l'assistenza transitoria per pazienti acuti che sono stati dimessi dalle strutture ospedaliere. Questa prestazione, oggi offerta a titolo volontario, andrà fornita nei termini e seconde le esigenze che saranno fissate dal Cantone con la revisione della LCA (che entrerà in vigore verosimilmente nel 2011).

d) Collaborazione e coordinazione

La Fondazione si impegna a collaborare e, se necessario, a coordinare le proprie attività con l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM) e con l'Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV) che funge da ospedale regionale per il Moesano.

e) Pasti a domicilio

Potranno essere preparati pasti a domicilio per persone residenti nei Comuni.

9. Rappresentanza dei Comuni

La Regione Mesolcina è incaricata dai Comuni di rappresentarla nei rapporti con la Fondazione connessi e derivanti dal presente accordo. Ogni comunicazione per i Comuni andrà inviata alla Regione Mesolcina la quale potrà esercitare ogni diritto di cui alla presente convenzione a nome dei Comuni.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi, la verifica del rispetto del presente accordo, la raccolta di pareri e altre valutazioni di carattere tecnico-sanitario, la Regione Mesolcina potrà far capo alla commissione sanitaria istituita nel contesto dell'accordo di prestazioni entrato in vigore il 1. gennaio 2008 tra i Comuni del distretto Moesa e l'Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM).

10. Gestione corrente e disavanzi

La Fondazione si impegna, nel rispetto del diritto superiore, a gestire la casa per anziani e di cura e a fissare le tariffe delle rette e delle sue prestazioni in modo tale da non generare perdite durature nella gestione.

Qualora la gestione della casa per anziani e di cura dovesse risultare finanziariamente problematica, in particolare qualora dovessero subentrare disavanzi d'esercizio tali da lasciar presagire il rischio che la Fondazione non possa più far fronte ai propri impegni nei confronti dei Comuni oppure qualora i Comuni dovessero essere chiamati a partecipare in modo rilevante alla copertura di eventuali disavanzi d'esercizio, la Fondazione concorderà con i Comuni le misure di risanamento finanziario necessarie a limitare il massimo possibile le perdite d'esercizio.

11. Informazione ai Comuni

Annualmente la Fondazione informerà per iscritto i Comuni sul numero degli ospiti degenti e la loro provenienza, sulle prestazioni fornite, sulla gestione e sull'andamento economico-finanziario della casa.

12. Rappresentanza dei Comuni in seno alla Fondazione

La Regione Mesolcina e la Regione Calanca designeranno due membri nel Consiglio di fondazione della Fondazione. Essa si impegna, entro il 31 dicembre 2012, a limitare a sette il numero di membri complessivo del Consiglio. Ogni regione designerà un membro. Il periodo di carica dei rappresentanti dei Comuni corrisponde al periodo di carica degli altri membri del Consiglio di fondazione. La Fondazione si impegna ad accettare i due rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio di fondazione sin dalla loro designazione.

Qualora la Fondazione dovesse registrare per più di tre anni di seguito una perdita nella gestione i Comuni, tramite le due regioni, avranno diritto di nominare un ulteriore membro su sette nel Consiglio. La nomina compete alla Regione Mesolcina.

13. Rapporti fra i Comuni

I Comuni regolano tramite accordo separato i rapporti fra gli stessi che dipendono dal presente contratto e in particolare dagli obblighi assunti con lo stesso. Tale accordo viene portato a conoscenza della Fondazione.

14. Entrata in vigore, durata e disdetta

Il presente accordo entra in vigore con la firma dello stesso da parte della Fondazione e da parte di tutti i Comuni e ha durata indeterminata.

Ciascuna delle parti ha facoltà di disdire il presente accordo con preavviso di un anno per la fine dell'anno successivo. La prima volta per il 31 dicembre 2014.

In caso di disdetta da parte della Fondazione prima del 2039 essa dovrà restituire l'importo residuo del prestito senza interessi non ancora restituito di cui alla precedente cifra 2. Il contributo a "fondo perso" di 2 milioni di cui alla cifra 2., dovrà essere restituito scalando fr. 80'000.- per ogni anno d'esercizio della nuova casa per anziani e di cura.

15. Cambiamenti di legge

Le norme applicabili sono quelle in vigore al momento della sottoscrizione dell'accordo. Se le basi legali dovessero essere modificate nel periodo di durata dell'accordo, esso va ritenuto adeguato per le prestazioni previste dallo stesso e la Fondazione è tenuta ad attenersi alle nuove norme legali a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Steso in 17 esemplari, uno per ogni Comune, uno per la Fondazione e uno ciascuno per due Regioni Calanca e Mesolcina.

Grono, il

Per la Fondazione Opera Mater Christi:

Il Presidente: La Madre Superiore:

.....
lic. iur. Riccardo Tamoni Suor Emilia Crameri

Arvigo, il

Per il Comune di

Il Sindaco: Il Segretario:

.....

..... Omissis

Allegati: - preventivo del, doc. 1
- progetto preliminare del 28 maggio 2010, doc. 2

CONVENZIONE

Tra

I Comuni del Circolo di Calanca e i Comuni del Circolo di Roveredo, ossia:

- Comune di Arvigo, 6543 Arvigo,
- Comune di Braggio, 6544 Braggio,
- Comune di Buseno, 6542 Buseno
- Comune di Castaneda, 6540 Castaneda,
- Comune di Cauco, 6546 Cauco,
- Comune di Rossa, 6548 Rossa,
- Comune di Selma, 6545 Selma
- Comune di Sta. Maria, 6541 Sta. Maria
- Comune di Cama, 6557 Cama,
- Comune di Grono, 6537 Grono,
- Comune di Leggia, 6556 Leggia,
- Comune di Roveredo, 6535 Roveredo,
- Comune di San Vittore, 6534 San Vittore,
- Comune di Verdabbio, 6538 Verdabbio,

(in seguito "Comuni"),

concernente la ripartizione della partecipazione finanziaria dei Comuni agli investimenti per la nuova costruzione di una casa di cura e per anziani Opera Mater Christi a Grono e la regolamentazione dei rapporti fra i Comuni sorti con la stipulazione dell'accordo del..... con la Fondazione Opera Mater Christi.

A) Premesso che:

- il i Comuni hanno stipulato un accordo con la Fondazione Opera Mater Christi, 6537 Grono (in seguito OMC), concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni alla nuova costruzione della casa di cura OMC a Grono,
- nell'ambito di tale accordo i Comuni si sono impegnati a versare alla Fondazione OMC un contributo a fondo perso di fr. 2'000'000.- e un prestito senza interessi per la durata di 27 anni di fr. 3'000'000.-,
- i Comuni intendono regolare tramite la presente convenzione i rapporti interni fra di loro sorti con la sottoscrizione del sopraccitato accordo con la Fondazione OMC,

B) Le parti convengono:

1. Suddivisione fra i Comuni della partecipazione a fondo perso

La partecipazione a fondo perso di fr. 2'000'000.- concessa dai Comuni alla Fondazione OMC viene suddivisa dai Comuni al loro interno in base alla chiave di ripartizione allegata alla presente convenzione, di cui fa parte integrante, quale doc. 1.

2. Suddivisione fra i Comuni del prestito senza interessi

Il prestito senza interessi di fr. 3'000'000.- concesso dai Comuni alla Fondazione OMC viene suddiviso dai Comuni al loro interno in base alla chiave di ripartizione allegata alla presente convenzione, di cui fa parte integrante, quale doc. 2.

3. Scadenze di pagamento e rimborso del prestito

I Comuni si impegnano a versare le quote a loro carico su di un conto bancario che sarà aperto a tal fine dalla Regione Mesolcina. I pagamenti dei Comuni su tale conto dovranno avvenire proporzionalmente al loro impegno in modo tale da consentire alla Regione Mesolcina di rispettare le scadenze di pagamento a favore della Fondazione OMC fissate nell'accordo fra i Comuni e la Fondazione.

I pagamenti dei Comuni dovranno essere effettuati in proporzione al loro impegno finanziario, suddivise in cinque rate uguali, entro le seguenti date:

- entro il 31.05.2011
- entro il 30.11.2011
- entro il 31.05.2012
- entro il 30.11.2012
- entro il 31.05.2013

Le rate di rimborso del prestito da parte della Fondazione OMC verranno pagate alla Regione Mesolcina, che le suddividerà fra i Comuni proporzionalmente alla loro partecipazione.

4. Suddivisione dei posti letto fra i Comuni

I posti letto riservati dall'OMC ai Comuni vengono ulteriormente suddivisi fra gli stessi in base alla loro partecipazione finanziaria al contributo a fondo perso, in base alla tabella allegata quale doc. 3.

5. Nomine

I due rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio di fondazione dell'OMC vengono nominati uno dalla Regione Mesolcina e uno dalla Regione Calanca.

Il membro nella Commissione edilizia che seguirà l'edificazione della nuova clinica verrà designato dalle due Regioni congiuntamente.

6. Rapporti dei Comuni con le Regioni Calanca e Mesolcina

La presente convenzione viene firmata dalle Regioni Calanca e Mesolcina in segno di accettazione degli incarichi alle Regioni previste dalla stessa e dall'accordo con la Fondazione OMC.

Steso in 16 esemplari.

Arvigo, il

Per il Comune di

Il Sindaco:

Il Segretario:

.....

..... Omissis

Arvigo, il

Roveredo, il

Per la Regione Calanca:

Il Presidente:

Il Segretario:

Per la Regione Mesolcina:

Il Presidente:

Il Segretario:

.....

- Allegati: - chiave di ripartizione della partecipazione a fondo perso, doc. 1
- chiave di ripartizione del prestito senza interessi, doc. 2
- tabella di ripartizione dei posti letto, doc. 3



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2010

REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE


Trattanda no. 5 - Assemblea comunale straordinaria del 23.08.2010

L'attuale regolamento è in vigore dal 18 giugno 1971. Da allora sono subentrati diversi cambiamenti in tutti i settori, per cui una revisione si impone.

Il nostro regolamento, così come redatto, non offre più la sufficiente base legale per applicare la legislazione cantonale. Il nuovo testo permetterà di continuare a farvi riferimento.

Il Municipio propone quindi l'approvazione del regolamento di polizia comunale così come presentato.

Con stima.

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

R. Frizzo


San Vittore, 3 agosto 2010/rf



Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA LOCALE**



Art. 1	<i>Scopo e base legale</i>	3
I.	QUIETE PUBBLICA	3
Art. 2	<i>In generale</i>	3
Art. 3	<i>Prolungamento d'orario</i>	3
Art. 4	<i>Giorni di riposo pubblici</i>	3
Art. 5	<i>Fuochi all'aperto</i>	3
II.	POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI	4
Art. 6	<i>Orari di apertura dei negozi</i>	4
Art. 7	<i>Commercio ambulante</i>	4
III.	POLIZIA SANITARIA	4
Art. 8	<i>Depositi di letame</i>	4
Art. 9	<i>Rifiuti</i>	4
Art. 10	<i>Igiene pubblica in genere</i>	4
IV.	ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI	5
Art. 11	<i>Pubbliche calamità</i>	5
Art. 12	<i>Campeggi</i>	5
Art. 13	<i>Custodia dei cani</i>	5
Art. 14	<i>Cavalli, altri animali di grossa taglia e animali pericolosi</i>	5
Art. 15	<i>Videosorveglianza del suolo pubblico</i>	6
V.	POLIZIA STRADALE LOCALE	6
Art. 16	<i>Circolazione stradale</i>	6
VI.	POLIZIA RURALE	6
Art. 17	<i>Vago pascolo</i>	6
Art. 18	<i>Concimazione</i>	6
VII.	DISPOSIZIONI PENALI	7
Art. 19	<i>Contravvenzioni</i>	7
Art. 20	<i>Procedura</i>	7
Art. 21	<i>Multe disciplinari sul posto</i>	7
Art. 22	<i>Procedura per le multe disciplinari</i>	8
VIII.	DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 23	<i>Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente</i>	8

Art. 1 Scopo e base legale

La presente Legge regola la polizia locale sul territorio del Comune di San Vittore, segnatamente:

- a) il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici;
- b) la polizia sanitaria;
- c) la polizia stradale locale;
- d) la polizia dell'industria e del commercio;
- e) la polizia rurale.

I. QUIETE PUBBLICA

Art. 2 In generale

Le emissioni eccessive per rapporto all'uso locale di ogni tipo quali schiamazzi, rumori in genere, fumo, gas, polvere, luce e simili che possono recare disturbo alla quiete e alla tranquillità pubblica e privata sono proibiti.

Le attività rumorose all'interno dell'abitato possono avvenire unicamente dal lunedì al sabato a partire dalle ore 7.00 sino alle ore 21.00, esclusa la zona industriale.

L'orario normale della quiete pubblica notturna va dalle ore 23.00 alle ore 06.00 d'estate e 07.00 d'inverno.

Art. 3 Prolungamento d'orario

Intrattenimenti, manifestazioni sportive e culturali, feste campestri e simili oltre l'orario di polizia possono essere autorizzate dal Municipio. La richiesta va inoltrata al Comune con almeno 15 giorni di anticipo. Per il rilascio dell'autorizzazione il Municipio valuterà gli interessi pubblici e privati in presenza, ossia gli interessi alla quiete pubblica da un lato e gli interessi alla realizzazione della manifestazione dall'altro. Il Municipio potrà assortire l'autorizzazione di vincoli e condizioni e preleverà una tassa di rilascio da Fr. 50.-- a Fr. 200.--.

Art. 4 Giorni di riposo pubblici

I giorni di riposo pubblici sono fissati e regolati dalla Legge sui giorni di riposo pubblici del Cantone dei Grigioni (C.S. 520.100).

Sono inoltre designati quali giorni di riposo pubblici: Epifania, San Giuseppe, Corpus Domini, Assunzione, Tutti i Santi e Immacolata Concezione.

Le attività vietate nei giorni pubblici di riposo sono definite dalla Legislazione cantonale.

L'apertura dei negozi nei giorni festivi è consentita dalle ore 8:00 alle 9:00. Il Municipio può rilasciare permessi speciali.

Art. 5 Fuochi all'aperto

Sono vietati i fuochi all'aperto senza la necessaria custodia e i fuochi all'aperto allo scopo di eliminare arbusti, erbacce, carta e ogni altra forma di rifiuto. In casi motivati il Municipio può concedere deroghe.

II. POLIZIA DEL COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA E DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 6 Orari di apertura dei negozi

Commerci di ogni genere (esclusi gli esercizi pubblici) e negozi possono rimanere aperti dalle ore 6.30 alle ore 20.00. Il Municipio può concedere eccezioni se non vi si oppongono interessi pubblici.

L'orario di lavoro nell'artigianato e industria è regolato dalle disposizioni di rango superiore. Restano riservate le norme del diritto comunale inerenti la quiete pubblica.

L'attività e gli orari d'apertura degli esercizi pubblici è regolata dalle disposizioni comunali e cantonali in materia.

Art. 7 Commercio ambulante

Venditori che per scopo di lucro espongono tramite bancarelle su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione da parte del Municipio. Essa potrà essere rilasciata, contro versamento di una tassa giornaliera da Fr. 50.-- a Fr. 200.-- se non vi si oppongono interessi pubblici.

III. POLIZIA SANITARIA

Art. 8 Depositi di letame

Letamai all'interno del paese sono autorizzati unicamente dal 1° ottobre al 15 maggio. Dopo tale data dovranno essere sgomberati e i posti di deposito puliti.

Stalle, porcili, pollai e simili devono essere tenuti con la massima pulizia, in modo da evitare esalazioni moleste.

Art. 9 Rifiuti

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati dalle normative comunali, cantonali e federali in materia. È segnatamente proibito depositare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta designati dal Comune o dagli enti preposti.

I rifiuti da giardino vanno depositati nei luoghi designati dal Comune oppure smaltiti in impianti di compostaggio adeguati.

Carcasse di animali, carni non atte al consumo e simili devono essere depositate nel luogo di consegna ufficiale.

Art. 10 Igiene pubblica in genere

Il Municipio è autorizzato ad emanare decreti in quei casi non previsti dalla presente legge in cui fosse necessario intervenire per salvaguardare l'igiene pubblica.

IV. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI

Art. 11 Pubbliche calamità

In caso di pubbliche calamità o di eventi straordinari che creano uno stato di necessità (incendi, alluvioni, inondazioni, forti neviccate e simili) il Municipio può ordinare il lavoro comune da parte di tutti gli abitanti abili, con i mezzi di lavoro che posseggono, ed ognuno è tenuto a presentarsi agli ordini dell'autorità.

Art. 12 Campeggi

Sul suolo pubblico è vietato erigere tende e il parcheggio di carrozzoni, roulotte o simili, all'infuori di eventuali aree appositamente riservate a tale scopo.

Sul terreno privato è permesso il campeggio solo dopo autorizzazione del Municipio.

Art. 13 Custodia dei cani

Ogni proprietario è tenuto a custodire il proprio cane in modo che non causi danni o arrechi disturbo agli altri.

Il proprietario del cane dovrà prendere tutte le misure necessarie ad evitare danni o disturbi ai terzi e alla selvaggina e turbative alla quiete notturna o diurna del vicinato.

È vietato il libero vagare di cani all'interno dell'abitato, in particolare nelle strade, piazze e giardini aperti al pubblico. In tali luoghi i cani vanno tenuti costantemente al guinzaglio. Fuori dall'abitato è vietato lasciare girovagare cani incustoditi. Il Municipio può concedere deroghe per cani di protezione delle greggi.

In particolare è vietato usare le aree destinate al pubblico (strade, piazze, sentieri, giardini, ecc.) e le aree private altrui, in particolare i terreni coltivati, per la defecazione dei cani.

I cani devono essere muniti di collare con targhetta di controllo ufficiale. Nei luoghi aperti al pubblico i cani di indole aggressiva devono portare la museruola.

Il Municipio può ordinare l'allontanamento di cani che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

Del rispetto di queste norme sono responsabili sia il proprietario, sia il detentore, sia l'accompagnatore dell'animale. Esse sono applicabili ai cani di qualsiasi razza.

Art. 14 Cavalli, altri animali di grossa taglia e animali pericolosi

È vietato far correre all'interno dell'abitato cavalli o altri animali da tiro, tori, mucche, ecc. sia sciolti che attaccati a veicoli, ed è vietato abbandonarli all'interno dell'abitato.

Cavalli, tori e altri animali di grossa taglia pericolosi vanno custoditi in modo tale da non cagionare pericolo.

Per la custodia di animali e insetti particolari, esotici o che potrebbero essere pericolosi fanno stato le prescrizioni delle autorità federali e cantonali competenti. In ogni modo va garantita l'incolumità delle persone e la quiete pubblica.

Il Municipio può ordinare l'allontanamento di animali che mettono in pericolo l'incolumità delle persone oppure che disturbano particolarmente la quiete pubblica.

Art. 15 Videosorveglianza del suolo pubblico

Strade, piazze e piazzali pubblici possono essere sorvegliati tramite videocamera che non consente l'identificazione di persone

Il Municipio può autorizzare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone se l'uso della videosorveglianza appare utile e necessaria a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici e se la collettività viene avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne.

Il materiale raccolto tramite la videosorveglianza deve essere cancellato dopo un lasso di tempo massimo di 100 giorni. Resta riservata una sua conservazione per più lunga durata e la sua utilizzazione nell'ambito di un procedimento aperto prima della scadenza dei 100 giorni di natura penale o civile, in particolare nell'ambito di una richiesta di risarcimento avanzata prima della scadenza del suddetto termine.

L'utilizzazione abusiva del materiale raccolto deve essere esclusa tramite l'adozione di misure tecniche e un'organizzazione della gestione della videosorveglianza adeguate.

V. POLIZIA STRADALE LOCALE

Art. 16 Circolazione stradale

La circolazione stradale locale è regolata dalle norme del diritto federale e cantonale in materia.

È inoltre vietato parcheggiare sulle vie pubbliche, tranne nei luoghi espressamente designati per tale scopo. È parimenti vietato sporcare le strade, le piazze e le pubbliche vie. In caso di infrazione il Municipio potrà ordinare misure di pulizia delle strade e porre le spese relative a carico dei responsabili. Ad eccezione dei proprietari, degli affittuari e di eventuali altre persone autorizzate per legge o dai proprietari è vietato entrare nei campi, nei prati e nelle zone di svago con autoveicoli.

In caso di danneggiamenti delle strade comunali il Municipio ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni.

VI. POLIZIA RURALE

Art. 17 Vago pascolo

I fondi agricoli non sono gravati da servitù di pascolo comune.

Le zone boschive sono regolate dal diritto forestale.

Art. 18 Concimazione

Per lo spargimento di colaticcio, letame e ogni genere di concime valgono le disposizioni degli Uffici cantonali di agricoltura e dell'ambiente.

Il Municipio è autorizzato a emanare prescrizioni in merito all'utilizzazione di concimi che possono pregiudicare la tutela dell'ambiente o provocare esalazioni moleste.

VII. DISPOSIZIONI PENALI

Art 19 Contravvenzioni

Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o a atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa da Fr. 100.-- a Fr. 2'000.--. In casi lievi l'autorità penale invece della multa può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena. Restano riservati i casi già puniti in base al diritto cantonale o federale.

Nel caso in cui l'autore agisca per scopo di lucro, l'autorità penale non è vincolata dal massimo della pena di cui sopra.

Nel caso di contravvenzioni commesse da persone giuridiche, vengono punite le persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la stessa.

Per le spese di procedura viene percepita una tassa da Fr. 50.-- a Fr. 500.-- calcolata in base alle spese effettive e al dispendio di tempo cagionato all'amministrazione.

L'autorità competente è il Municipio.

Art. 20 Procedura

Il Municipio intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, se del caso tramite l'amministrazione comunale.

Contro le decisioni penali amministrative del Municipio può essere interposta opposizione scritta e motivata presso la stessa autorità entro 20 giorni dalla comunicazione della decisione di multa.

Le decisioni su opposizione possono essere impugnate al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per il resto si applicano le norme della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

Art. 21 Multe disciplinari sul posto

Le contravvenzioni alla presente legge o a dati normativi e decisioni fondati su quest'ultima possono essere punite in una procedura semplificata con multe disciplinari se si tratta di una fattispecie semplice e chiaramente accertabile. La multa disciplinare può ammontare al massimo a Fr. 500.-. Non possono essere rimosse ulteriori spese. Nell'ambito di tale procedura i precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerati.

Il Municipio disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce un elenco delle contravvenzioni da punire con le multe disciplinari e determina l'importo delle multe.

Tali multe possono essere percepite dagli organi di polizia comunale (uscieri comunale e gli altri agenti di polizia municipale autorizzati a riscuotere multe disciplinari) contro rilascio di una ricevuta.

Le multe disciplinari possono essere percepite unicamente sul posto per infrazioni constatate direttamente dagli organi di polizia comunale, se l'autore riconosce l'infrazione e non si oppone alla procedura di multa disciplinare e se all'autore non è contestata anche un'altra infrazione non contemplata nell'elenco delle multe. In tutti gli altri casi va esperita una procedura penale amministrativa ordinaria ai sensi dell'art. 20.

Se l'autore con una o più contravvenzioni commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva così calcolata supera l'importo di Fr. 500.--, invece della procedura di multa disciplinare si applica a tutte le infrazioni la procedura penale ordinaria ai sensi dell'art. 20.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

Art. 22 Procedura per le multe disciplinari

Le multe disciplinari possono essere pagate subito o entro 30 giorni.

Se l'autore paga la multa sul posto, riceve una ricevuta.

Con il pagamento la multa cresce in giudicato.

Se il colpito non paga la multa sul posto, riceve un formulario con un termine di riflessione di 30 giorni per pagare la multa. Nel caso in cui non paga tale importo entro 30 giorni il caso viene trasmesso al Municipio per la trattazione nell'ambito della procedura penale o amministrativa ordinaria.

In caso di contravvenzioni commesse da bambini e ragazzi fino ai 15 anni d'età la procedura di multa disciplinare non trova applicazione.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazione del diritto previgente

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale. È abrogato il regolamento di bassa polizia del 18 giugno 1971.

Approvato dall'Assemblea comunale del



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 10/2010

**REVISIONE REGOLAMENTO AGRICOLO COMUNALE
(REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SUOLO AGRICOLO)**


Trattanda no. 5 - Assemblea comunale straordinaria del 23.08.2010

L'attuale regolamento è in vigore dal 1. gennaio 1972 e in 38 anni sono subentrati diversi cambiamenti.

Si impone pertanto una revisione, in quanto non offre più la sufficiente base legale per applicare la legislazione cantonale.

Il Municipio propone quindi l'approvazione del regolamento per la gestione del suolo agricolo così come presentato.

Con stima.

Il Sindaco:

S. Bianchi


PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:


R. Fizzo


San Vittore, 3 agosto 2010/rf



Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL SUOLO AGRICOLO**



I. DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 Scopo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Diritto subordinato</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Parificazione dei sessi</i>	<i>3</i>
II. PASCOLAZIONE E ALPEGGIO	3
A. PASCOLAZIONE	3
<i>Art. 5 Diritto al vago pascolo.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Diritti di pascolazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 Recinzioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Interconnessione ecologica</i>	<i>4</i>
B. ALPEGGIO	4
<i>Art. 9 Competenze.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10 Cura.....</i>	<i>4</i>
III. MANTENIMENTO SUOLO AGRICOLO	5
<i>Art. 11 Manutenzione e cura terreni pubblici.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 Gestione del territorio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 Mantenimento del suolo agricolo</i>	<i>5</i>
IV. DISPOSIZIONI FINALI	6
<i>Art. 14 Disposizioni penali</i>	<i>6</i>
<i>Art. 15 Disposizioni di applicazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 16 Entrata in vigore e abrogazione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17 Approvazione</i>	<i>6</i>

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento si estende a prati, campi, pascoli comunali e privati e ad ogni area potenzialmente sfruttabile dal punto di vista agricolo. Esso regola la coltivazione, il raccolto nonché la pascolazione su tutto il territorio di San Vittore.

Il presente regolamento ha come scopo

- il promuovimento di un'agricoltura ecologica e rispettosa dell'ambiente;
- la regolamentazione della pascolazione e dell'alpeggio;
- la salvaguardia e il recupero degli alpi comunali;
- il promuovimento del mantenimento e del recupero del suolo agricolo;
- la coordinazione delle attività agricole e forestali, per il mantenimento ed il recupero del suolo agricolo.

Art. 2 Applicazione

Il Municipio è l'autorità competente in materia agricola comunale e vigila sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 Diritto subordinato

Qualora questo regolamento non preveda disposizioni particolari si applicano le norme del diritto cantonale e federale in materia.

Art. 4 Parificazione dei sessi

La designazione di persone e funzioni contenute nel presente regolamento si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso del regolamento non risulti altrimenti.

II. PASCOLAZIONE E ALPEGGIO

A. Pascolazione

Art. 5 Diritto al vago pascolo

Il vago pascolo sul territorio entro i confini comunali è proibito per ogni specie di animale.

Art. 6 Diritti di pascolazione

Proprietà pubblica

Ogni cittadino domiciliato nel Comune può pascolare i propri animali sulla proprietà pubblica se beneficia di un'autorizzazione per lo sfruttamento della superficie. La pascolazione deve avvenire tramite cura o cinte.

Il Municipio è responsabile per l'attribuzione di questi pascoli agli allevatori. Ciò in modo da promuovere il recupero e la salvaguardia del suolo agricolo e considerando le necessità delle diverse aziende agricole. Nel limite del possibile vanno ricercate soluzioni collettive. Il Municipio può concedere il diritto di pascolazione per animali proveniente da altre regioni, tenendo comunque conto che gli allevatori domiciliati a San Vittore hanno precedenza nell'assegnazione dei pascoli comunali per la pascolazione dei propri animali.

Al Municipio viene riservato il diritto di prelevare un fitto agricolo congruo al valore del pascolo qualora non vi siano obblighi speciali di ricupero o mantenimento.

Proprietà privata

Ogni proprietario o gestore ha il diritto di far pascolare gli animali in maniera controllata sulla propria proprietà.

Art. 7 Recinzioni

Le recinzioni devono essere allestite in maniera rispettosa del territorio, esse devono corrispondere alle esigenze del numero di animali rinchiusi, la permanenza degli animali non deve incidere negativamente sul terreno o pascolo.

Le recinzioni fisse vanno per quanto possibile evitate. Va data la preferenza alle recinzioni mobili (tipo pastore elettrico, ecc.).

Ogni recinzione non fissa, su tutto il territorio comunale, va allontanata subito dopo il periodo di pascolo. Recinzioni con fili trasversali possono essere lasciate sul territorio fino alla fine della stagione di pascolazione; reti elettriche del tipo "flexinetz" o simili devono essere allontanate dal momento in cui l'area di pascolo non è più gestita con del bestiame.

Nelle aree recintate deve essere garantito, mediante cancelli o altro, il transito in modo agevole su sentieri o passaggi pubblici.

Art. 8 Interconnessione ecologica

I progetti di interconnessione ecologica che dovessero essere in contrasto con le disposizioni del presente regolamento prevalgono sullo stesso.

B. Alpeggio

Art. 9 Competenze

Il Municipio regola la distribuzione del bestiame sugli alpi comunali, sorveglia la pascolazione, fissa il carico e lo scarico.

Il Municipio dispone inoltre per l'affitto a terzi degli alpi comunali e fissa il perimetro di tutti gli alpi. I dettagli sono elencati nel contratto di affitto.

Art. 10 Cura

A dipendenza delle esigenze il Municipio può imporre l'obbligo di cura permanente tramite pastori sugli alpi.

III. MANTENIMENTO SUOLO AGRICOLO

Art. 11 Manutenzione e cura terreni pubblici

Chiunque abbia ricevuto in affitto terreni comunali per la pascolazione è responsabile per il mantenimento e la cura di questi terreni. I dettagli sono elencati nel contratto di affitto.

Art. 12 Gestione del territorio

Il Municipio, nell'ambito delle proprie competenze o richiedendo i relativi crediti alle istanze superiori, provvede affinché sia garantita una gestione razionale del territorio agricolo e incentiva il recupero dei terreni incolti.

Ciò può avvenire tramite:

- interventi comunali diretti di pulizia, falciatura ed esbosco
- partecipazione ai costi per interventi privati
- promuovimento della pascolazione intensiva.

Art. 13 Mantenimento e recupero del suolo agricolo

Pianificazione

Il Municipio, sentito il parere del Dicastero ambiente, degli agricoltori, degli organi forestali e del guardiano della selvaggina, fissa le zone d'intervento.

Promozione della pascolazione regolare controllata

Ove proprietari privati, nell'intento di recuperare superfici prative incolte e da anni non più lavorate, promuovono una pascolazione intensiva, in zone discoste e fuori dall'abitato, d'intesa con il Comune e dopo definizione dei luoghi previsti a questo scopo, possono usufruire di sussidi nella misura di fr. 5.-- (cinque) per ara. Superficie minima richiesta: 10 are.

Per regolare si intende la pascolazione di animali da foraggio grezzo in zone convenientemente recintate per lunghi periodi, cioè fintanto che la superficie prativa assuma più o meno l'aspetto di un prato falciato. Anche in tal caso l'aiuto comunale potrà essere condizionato alla sottoscrizione di contratti di gestione volti a garantire l'efficacia nel tempo dell'aiuto comunale.

Mezzi a disposizione

Per gli interventi contemplati nei paragrafi precedenti viene deciso annualmente lo stanziamento di un importo nel preventivo della gestione ordinaria.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Disposizioni penali

Chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alla presente legge o a atti normativi e decisioni fondati su quest'ultima, viene punito con una multa da fr. 100.- a fr. 1'000.-. In casi lievi l'autorità penale invece della multa può pronunciare un ammonimento o prescindere da ogni pena. Restano riservati i casi già puniti in base al diritto cantonale o federale.

Nel caso in cui l'autore agisca per scopo di lucro, l'autorità penale non è vincolata dal massimo della pena di cui sopra.

Nel caso di contravvenzioni commesse da persone giuridiche, vengono punite le persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per la stessa.

Per le spese di procedura viene percepita una tassa da fr. 50.- a fr. 500.- calcolata in base alle spese effettive e al dispendio di tempo cagionato all'amministrazione.

L'autorità competente è il Municipio.

Per la procedura si applicano le disposizioni sulla procedura in caso di contravvenzioni del regolamento comunale di bassa polizia e quelle della legge sulla giustizia penale inerenti la procedura penale innanzi alle autorità amministrative.

Le contravvenzioni alla presente legge o a decisioni fondate sulla stessa elencate nel catalogo delle multe d'ordine annesso al presente regolamento, di cui fa parte integrante, possono essere punite nell'ambito di una procedura di multa disciplinare. Per tale procedura si applicano le disposizioni inerenti le multe disciplinari sul posto del regolamento comunale di bassa polizia.

Art. 15 Disposizioni di applicazione

L'Assemblea comunale può emanare delle disposizioni di applicazione al presente regolamento.

Art. 16 Entrata in vigore e abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.

Art. 17 Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale del

Esso annulla e sostituisce il Regolamento agricolo del 1. gennaio 1972 comprese le successive modifiche.

Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del

Allegato: catalogo delle multe d'ordine

In applicazione dell'art. 14 del Regolamento comunale per la gestione del suolo agricolo.

Il presente tariffario trova unicamente applicazione per le infrazioni minori.

1. Ammontare delle multe

Nel caso di una o più trasgressioni la polizia comunale o l'incaricato designato, applicano una multa disciplinare, sulla base delle infrazioni corrispondenti ai seguenti importi:

Art. 5	Divieto di vago pascolo	
	a) Animali da cortile	Fr. 30.—
	b) Pecore e capre	Fr. 50.—
	c) Bovini	Fr. 70.—
	d) Equini	Fr. 80.—
Art. 6	Pascolazione sulla proprietà pubblica	Fr. 100.—
Art. 7	a) Recinzioni non allontanate	Fr. 100.—
	b) Blocco di sentieri e passi pubblici	Fr. 70.—
Art. 10	Trasgressione all'obbligo di cura	Fr. 100.—

2. Multe disciplinari sul posto

Le multe disciplinari possono essere percepite unicamente sul posto per infrazioni constatate direttamente dagli organi di polizia comunale o dall'incaricato designato, se l'autore riconosce l'infrazione e non si oppone alla procedura di multa disciplinare e se all'autore non è contestata anche un'altra infrazione non contemplata nell'elenco delle multe. In tutti gli altri casi va esperita una procedura penale amministrativa ordinaria ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

Se l'autore, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva. Se la multa complessiva, così calcolata supera l'importo di Fr. 200.-- viene ammessa una multa di Fr. 200.--.

Se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare per una delle infrazioni imputategli, la procedura penale ordinaria si applica a tutte le infrazioni.

3. Procedura per multe disciplinari

Le multe disciplinari possono essere pagate subito o entro 30 giorni. Se l'autore paga la multa sul posto, riceve una ricevuta che non indica il suo nome. Con il pagamento la multa cresce in giudicato. Se il colpito non paga la multa sul posto, riceve un formulario con un termine di riflessione di 30 giorni per pagare la multa. Nel caso in cui non paga tale importo entro 30 giorni, il caso viene trasmesso al Municipio per la trattazione nell'ambito della procedura penale o amministrativa ordinaria.



COMUNE DI SAN VITTORE

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2010

ALPE DI MEM PIANO DI GESTIONE

Trattanda no. 7 - Assemblea comunale straordinaria del 23.08.2010

Nel 2000 l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha emanato una nuova ordinanza concernenti i contributi d'estivazione. Nuovi in quest'ordinanza sono i termini:

carico normale (CN) Un carico normale (1 CN) corrisponde all'estivazione di un'unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

carico usuale (CU) Il termine carico usuale (CU) definisce la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sostenibile convertito in carichi normali.

Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d'estivazione. Per il calcolo del carico usuale sono determinanti le densità medie di animali negli anni 1996-1998. Fino al 2008 l'alpe era caricato praticamente solo con bestiame bovino.

In seguito alla richiesta da parte del gestore dell'alpe di poter caricare ovini, per adeguare il regolamento di gestione dell'alpe, il Municipio del Comune di San Vittore, con l'accordo del Cantone, ha chiesto al Centro di formazione e consulenza agraria (Plantahof) l'allestimento di un piano di gestione, rispettivamente l'adeguamento del carico usuale alle esigenze dell'alpe.

A tale scopo, affinché il carico normale possa essere adeguato da parte dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione dei Grigioni, è stato necessario allestire una perizia sullo stato e sulla gestione dei pascoli.

Il rilievo dei pascoli è stato eseguito da Reto Elmer, esperto del Centro di foraggicoltura e Carlo Mengotti, consulente agrario, ambedue del Centro di formazione e consulenza agraria (Plantahof).

È stato applicato il seguente metodo di rilevamento: rilievo cartografico della vegetazione e dell'idoneità foraggiera di prati perenni, Walter Dietl (sistema di cartografia Dietl).

Per l'Alpe di Mem la resa oscilla, secondo la qualità del pascolo e l'altezza sul livello del mare, fra 6 e 30 q di sostanza secca (SS) per ettaro (ha).

Determinazione del carico usuale nuovo:

- Produzione totale di foraggio dell'Alpe Mem	1'258.54 q SS
- Fabbisogno per carico normale (100 giorni a 16 kg SS/giorno)	16 q SS
- Carico usuale totale	78.66 CN

Questo carico usuale ha validità unicamente se la gestione del pascolo è eseguita in modo disciplinato, guidando e separando le singole mandrie, rispettivamente categorie di bestiame.

Ne consegue la seguente ripartizione del carico usuale:

- Pascolo per bestiame grosso (lotti da 1 a 6)
Resa totale 670.54 q SS/ha corrispondente a 41.91 CN altri animali
- Pascolo per le pecore (lotti da 7 a 10)
Resa totale 588.00 q SS/ha corrispondente a 36.75 CN ovini

Nel 2009 furono caricati, in via di prova, 35.31 CN di ovini, che corrisponde all'incirca al comparto del pascolo per le pecore come sopra definito.

Il suolo situato sul fondo dell'Alpe Mem presenta una buona composizione di piante. Comunque, gli effetti di piante alte e arbusti che caratterizzano i pascoli sfruttati in modo insufficiente, sono pure visibili. In futuro è possibile migliorare la qualità di questi pascoli tramite una migliore ripartizione in lotti meno estesi e un'attenta osservazione degli intervalli di sfruttamento. Le condizioni topografiche si prestano bene per un'accurata suddivisione. Un pascolamento guidato promuove le piante opportune di pascolamento e la resa di foraggio.

Anche in relazione all'inclinazione e all'allacciamento, sarebbe opportuno gestire i pascoli dal no. 7 al no. 10 tramite bestiame minuto (pecore e capre). Se questo non dovesse essere fattibile, questi pascoli sono da sfruttare con bovini adatti all'utilizzo di pascoli magri ed estensivi, difficilmente praticabili dalle bovine di grossa corporatura.

Il Municipio invita pertanto l'Assemblea a voler approvare il piano di gestione per l'Alpe di Mem, allestito dal Centro di formazione e consulenza agraria (Plantahof).

Carico

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

R. Frizzo

San Vittore, 3 agosto 2010/rf